

## DECISIONE (UE) 2017/2111 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2016

**relativa alla costituzione e alla capitalizzazione di Airport Handling Spa SA.21420 (2014/C) (ex 2014/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione**

[notificata con il numero C(2017) 4103]

**(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli <sup>(1)</sup>

considerando quanto segue:

**1. PROCEDIMENTO**

- (1) In data 23 giugno 2010, a seguito di formale denuncia la Commissione ha comunicato alle autorità italiane la propria decisione di avviare il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea TFUE (di seguito, il «Trattato»), in relazione agli aumenti di capitale effettuati tra il 2002 e il 2010 da SEA SpA (di seguito, «SEA»), il gestore pubblico degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, in favore della sua controllata, la società SEA Handling SpA (di seguito, «SEAH»), erogatrice di servizi di assistenza a terra (*ground handling*) presso i medesimi aeroporti.
- (2) In quel periodo, SEA era una società quasi interamente a capitale pubblico, con quote detenute dal Comune di Milano (84,56 %) e dalla Provincia di Milano (14,56 %), accanto ad altri azionisti minori (0,88 %). Nel dicembre 2011, una quota pari al 29,75 % del capitale di SEA è stata ceduta al fondo privato F2i (*Fondi italiani per le infrastrutture*). Alla fine del 2012, il fondo privato F2i ha aumentato la propria quota di partecipazione nel capitale SEA al 44,31 %. Alla conclusione del procedimento di indagine formale, con la presente decisione, il capitale di SEA è detenuto per il 54,81 % dal Comune di Milano, per il 44,31 % dal fondo privato F2i e per lo 0,88 % da altri azionisti.
- (3) Il 19 dicembre 2012 la Commissione ha adottato la decisione C(2012) 9448, rettificata dalla decisione C(2013)1668 del 22 marzo 2013 (di seguito, la «decisione di recupero») relativa all'aiuto di Stato concesso da SEA alla sua controllata SEAH nel periodo 2002-2010. La Commissione è giunta alla conclusione che tutti gli aumenti di capitale effettuati da SEA a favore della sua controllata abbiano costituito aiuti di Stato illegali. La Commissione è altresì giunta alla conclusione che, sebbene SEAH potesse essere classificata come impresa in difficoltà, tali aumenti di capitale non potevano essere dichiarati compatibili con il mercato interno conformemente agli orientamenti unionali sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 44 del 6.2.2015, pag. 30.<sup>(2)</sup> GU C 249, del 31.7.2014, pag. 1.